



**CH-3003 Berna, UFE**

Alle aziende elettriche

Ns. riferimento:  
Collab. responsabile:  
**3003 Berna, 10 marzo 2020**

## **Etichettatura dell'elettricità: «Elettricità che beneficia di misure di promozione» e pubblicazione mix dei fornitori su [www.etichettatura-elettricit.ch](http://www.etichettatura-elettricit.ch)**

Gentili signore, egregi signori,

versando il supplemento rete sul prezzo dell'elettricità, i consumatori svizzeri hanno contribuito a far sì che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse usufruire degli incentivi del sistema di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia (RIC).

Con l'entrata in vigore della nuova ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) il 2 aprile 2019, è stato abbreviato il termine di pubblicazione per l'etichettatura dell'elettricità. **Il mix del fornitore deve ora essere pubblicato su Internet entro la fine di giugno dell'anno successivo.** Non cambierà la modalità d'invio per l'etichettatura dell'elettricità ai clienti finali: come in precedenza, avverrà entro la fine dell'anno successivo, direttamente sulla fattura o insieme ad essa.

Un'ulteriore novità consiste nel fatto che l'elettricità prodotta a partire dai rifiuti (ad es. in un impianto di incenerimento di rifiuti), nell'ambito dell'etichettatura dell'elettricità viene suddivisa in una quota rinnovabile (biomassa) e una quota non rinnovabile (quota di rifiuti fossili).

**Non è più ammesso dichiarare «vettori energetici non omologabili»<sup>1</sup>.** Anche in futuro nell'etichettatura dell'elettricità dovrà figurare la rubrica «Elettricità che beneficia di misure di promozione».

Nel quadro della RIC, **nel 2019** sono stati prodotti **3'541'049'862 kWh**, corrispondenti a una **quota di «elettricità che beneficia di misure di promozione» pari al 6,3 per cento.**

Per il 2019 tutte le aziende svizzere soggette all'obbligo di etichettatura devono riportare, nell'etichettatura dell'elettricità, la seguente rubrica (con relativa nota a piè di pagina):

	totale	dalla Svizzera
<b>Elettricità che beneficia di misure di promozione<sup>1</sup></b>	<b>6,3%</b>	<b>6,3%</b>

<sup>1</sup>Elettricità che beneficia di misure di promozione: 47,4% forza idrica, 17,6% energia solare, 3,3% energia eolica, 31,7% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia

<sup>1</sup> Fanno eccezione unicamente i contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 (art. 79 cpv. 2 OEn).



Un **esempio** di come riportare l'etichettatura dell'elettricità è illustrato nella figura 1.

Conformemente all'ordinanza sull'energia, tutte le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali devono pubblicare il proprio mix dei fornitori su una pagina Internet comune, al più tardi entro la fine di **giugno** dell'anno successivo. A questo scopo l'AES, in collaborazione con Pronovo, ha allestito la pagina web [www.etichettatura-elettricit.ch](http://www.etichettatura-elettricit.ch). Vi preghiamo di registrare il vostro mix dei fornitori direttamente nel ruolo «fornitore di corrente» nel sistema di garanzie di origine di Pronovo ([www.guarantee-of-origin.ch](http://www.guarantee-of-origin.ch)), che in seguito sarà pubblicato automaticamente sul sito web menzionato. **I fornitori di energia elettrica che non registrano per tempo il mix dei fornitori possono essere multati secondo l'articolo 70 lettera a della legge sull'energia.**

In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi a: [info@pronovo.ch](mailto:info@pronovo.ch)

Ringraziando della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'energia UFE

*firma D. Büchel*

Daniel Büchel  
Capo Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Figura 1: **esempio** di una tabella per l'etichettatura dell'elettricità (completa di grafico).

